
**SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI,
GIUBIASCO-CANOBBIO**

**Regolamento interno dei moduli complementari per l'ammissione ai curricula
sanitari delle scuole universitarie professionali (SUP)**
(del 04 settembre 2023)

visti:

- gli artt. 3 e 9 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr);
- l'art. 5 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP/ modifica 17.12.2004);
- il Profilo delle scuole universitarie professionali del settore sanitario (SUP sanitarie) del 13 maggio 2004 emanato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità;
- gli artt. 1a) e 1b) del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992,

ritenuto che le denominazioni personali e professionali utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile

**Titolo I
Disposizioni generali**

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'anno di formazione dei moduli complementari richiesti per l'ammissione ai curricula sanitari delle scuole universitarie professionali (SUP).

Art. 2 Finalità

¹ I moduli complementari hanno lo scopo di permettere agli studenti ammessi alle formazioni sanitarie della SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), oppure che intendono accedere ai curricula sanitari (salvo per la formazione di psicomotricista) di una SUP in un altro Cantone, di acquisire le conoscenze e le competenze professionali di base necessarie all'entrata nelle formazioni bachelor.

² I moduli complementari sono rivolti agli studenti non possesso della maturità professionale di indirizzo sociosanitario o della maturità specializzata, indipendentemente dal curriculum professionale scelto (fisioterapia, ergoterapia, cure infermieristiche, levatrice e dietista).

Titolo II Ammissione

Art. 3 Procedure d'ammissione

¹ Accedono direttamente alla formazione i candidati che sono stati ammessi alla SUPSI-DEASS dopo gli esami attitudinali e di graduatoria.

² Il Dipartimento sanità della SUPSI segnala alla Direzione della scuola i nominativi dei candidati ammessi ai corsi di laurea in fisioterapia, ergoterapia, cure infermieristiche. La scuola formalizza l'iscrizione con gli studenti e completa le pratiche amministrative.

³ Accedono alla formazione gli studenti che intendono formarsi presso la SUPSI Dipartimento sanità o intendono iscriversi presso una HES in Svizzera Romanda a condizione che abbiano ottenuto un attestato federale di maturità o di maturità professionale non sanitaria e sociale. La scuola formalizza l'iscrizione con gli studenti e completa le pratiche amministrative.

Titolo III Formazione

Art. 4 Scopo

I moduli complementari consentono a chi li frequenta di:

- a) acquisire le conoscenze e le capacità proprie all'ambito professionale sanitario
- b) prepararsi ad una migliore integrazione con i colleghi detentori della maturità professionale di indirizzo sociosanitario
- c) percepire in modo più concreto e reale le principali caratteristiche delle professioni sanitarie e le implicazioni legate alle attività di cura e di riabilitazione
- d) entrare in contatto diretto con gli utenti delle strutture sanitarie.

Art. 5 Durata della formazione

La durata della formazione è di un anno scolastico.

Art. 6 Organizzazione

¹ La gestione e l'organizzazione dei moduli complementari è affidata alla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, che si avvale della collaborazione del Dipartimento sanità della SUPSI.

² I contenuti della formazione sono definiti dalla SUPSI, in collaborazione con la direzione della SSPSS, sulla base dell'estrapolazione dei contenuti dei programmi di conoscenze professionali definiti nei piani di formazione e delle ordinanze sulla formazione professionale di base per l'operatore sociosanitario e il rispettivo piano quadro di riferimento.

³ La Divisione della formazione professionale, su proposta della direzione della SSPSS, designa il responsabile della formazione.

⁴ Il monitoraggio della formazione è attribuito ad un gruppo di accompagnamento costituito da un rappresentante della SUPSI, da uno della Divisione della formazione professionale e dal direttore della SSPSS.

Art. 7 Struttura della formazione

I moduli complementari sono costituiti da settimane di formazione scolastica e da settimane di stage pratico in istituzioni sociosanitarie, così ripartite:

- a) **la formazione scolastica** ha una durata di 16 settimane
- b) **lo stage pratico in istituzione** ha una durata di 16 settimane.

Art. 8 Valutazione

¹ Ogni singolo modulo è valutato con una nota dall'1 al 6, sono ammessi i mezzi punti. Le modalità di valutazione sono indicate nei piani disciplinari. Nel caso di una valutazione insufficiente alla prima prova è prevista una rimediazione.

² Il rapporto dello stage pratico deve essere acquisito e certificare il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Art. 9 Assenze

¹ Le assenze durante la formazione teorica e lo stage pratico non devono superare il 20% delle ore totali d'insegnamento o dello stage pratico.

² Ai partecipanti è richiesta la presenza ad almeno l'80% delle lezioni previste per ogni singola unità di formazione.

³ Il superamento del limite indicato preclude l'ottenimento della certificazione finale.

⁴ Il responsabile della formazione fissa le condizioni di rimediazione per chi non ottempera al capoverso 1.

⁵ Le assenze durante lo stage pratico devono essere recuperate con un prolungamento corrispettivo dello stage.

Art. 10 Stage pratico

¹ Sono considerati luoghi di pratica coerenti con le finalità di questo periodo di formazione:

- a) i reparti di cura ospedalieri, le strutture riabilitative, gli studi di fisioterapia o di ergoterapia;
- b) i reparti di cura in case per anziani;
- c) i servizi di cura e assistenza a domicilio.

² Sono possibili anche altre collocazioni, previa segnalazione e valutazione della struttura da parte del responsabile di formazione.

³ Spetta agli studenti reperire il loro luogo/luoghi di pratica. Il responsabile della formazione sostiene nella ricerca dei luoghi di stage segnalando gli enti disponibili.

⁴Il contratto di stage fra studente e istituzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: funzione svolta; durata dello stage; orario di lavoro; retribuzione; coperture assicurative.

⁵Per la retribuzione, l'importo sarà versato direttamente dalle strutture ospitanti, di regola va riconosciuto almeno l'importo minimo di fr. 800.- al mese secondo la Disposizione dell'Unità di Coordinamento Stage Sociosanitari UCSS, Indennità stage e relativi ristori, del 01 settembre 2022.

Art. 11 Finalità dello stage pratico

¹Durante lo stage lo studente si impegna nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) inserirsi nelle équipes di lavoro e contribuire attivamente all'attività del reparto/ struttura;
- b) conoscere l'utente ed entrare in relazione con lui e, progressivamente, utilizzare strumenti di osservazione e di raccolta dati;
- c) partecipare all'erogazione di attività assistenziali per quanto attiene alle attività della vita quotidiana ed in particolare alla mobilitazione, all'alimentazione, all'igiene;
- d) partecipare ad attività di animazione e di occupazione del tempo;
- e) sviluppare l'espressione e l'analisi dei propri vissuti personali e professionali sperimentati durante lo stage;
- f) impegnarsi nell'acquisizione di nuove conoscenze, in sintonia con la futura formazione personale e professionale;

²Durante il periodo di pratica sono garantiti da parte dell'istituzione formativa dei momenti di supervisione e di valutazione in collaborazione con l'istituzione di accoglienza.

Art. 12 Statuto dello studente durante lo stage pratico

¹La statuto di riferimento per la stipulazione del contratto di stage è quello di praticante (o stagiaire).

²Per gli aspetti di tipo contrattuale fanno stato le disposizioni della struttura ospitante; in loro assenza fa stato il contratto tipo definito dalla Scuola.

³La struttura assicura l'allievo contro i rischi di infortuni professionali e no, come pure per la responsabilità civile.

⁴L'orario di lavoro corrisponde a quello in uso nella struttura ospitante e di principio dovrà essere analogo a quello in vigore per il personale occupato a tempo pieno.

Art. 13 Bilancio e valutazione formativa

¹Il responsabile di formazione della scuola, effettua un primo bilancio formativo al termine del primo periodo di stage.

²La scuola designa un docente (nominato docente visitatore) incaricato di effettuare almeno una visita di bilancio stage e informa il datore di lavoro sulle funzioni di questa figura e sulle modalità di collaborazione.

³Il docente visitatore deve inoltrare al responsabile di formazione il rapporto di visita stage.

⁴Il docente visitatore, in accordo con il responsabile del luogo di stage, valutano l'impegno dimostrato dallo studente nell'assunzione di compiti operativi e nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

Art. 14 Certificazione finale

¹ Al termine della formazione viene rilasciato un attestato finale che certifica il completamento dei moduli complementari, a condizione che lo studente:

- a) abbia ottenuto al massimo un modulo insufficiente;
- b) il rapporto dello stage pratico sia positivo;
- c) abbia ottemperato alle condizioni fissate dall'art. 9 del presente regolamento per quanto riguarda la frequenza scolastica.

Ai fini della promozione, la materia complemento linguistico d'inglese, non rientra nelle condizioni sopracitate.

² La ripetizione dell'anno scolastico è consentita una sola volta.

Titolo IV Aspetti finanziari, entrata in vigore

Art. 15 Tassa e spese

¹ Per tutti gli studenti domiciliati in Ticino la Scuola percepisce una tassa scolastica di CHF 30.- al momento dell'ammissione; per gli studenti non domiciliati in Ticino e nel Grigioni italiano è applicata una la tassa cantonale di CHF 5430.- annui.

² E' assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri.

³ Le spese per il materiale personale, trasferte, visite mediche o vaccinazioni sono a carico dello studente. Per gli studenti di nazionalità estera che non dispongono di un permesso di soggiorno o dimora, le spese relative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dello stage, tramite l'Ufficio della migrazione, sono a carico della persona in formazione.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2023/2024.